

ZES Unica Mezzogiorno 2024

Sebastiano B. Massimino

Partner CentoCinquanta Legal & Tax Advisors

Webinar 08 febbraio 2024

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

Le ZES sono state introdotte nell'ordinamento italiano con il D.L. n. 91/2017 (“Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” convertito in Legge n.123/2017), il quale all'art.4, co. 2, stabilisce che “per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata” in cui “le aziende già operative e quelle che si insedieranno possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa”.

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

Le regioni interessate da tale misura sono l'Abruzzo, la Campania, la Puglia, la Basilicata, il Molise, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, all'interno delle quali i comuni e le aree classificate ZES sono generalmente identificate all'interno del **Piano di Sviluppo Strategico regionale**.

In particolare, è previsto che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, possono usufruire di particolari agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati (credito d'imposta) e di semplificazioni amministrative.

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

Nelle ZES è stata prevista l'applicazione, in relazione agli investimenti effettuati, del credito d'imposta per il Mezzogiorno.

La fruizione del beneficio – a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n.77 del 2021 e poi dalla legge di bilancio 2023 – è commisurata alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro **ed esteso**, a partire dal 1° giugno 2021, all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, **successivamente esteso** dal 1° maggio 2022 anche all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

D.L. Sud - Capo III art. 9 a 19 (conversione Novembre 2023)

Art. 9. Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

Art. 10. Organizzazione della ZES unica

Art. 11. Piano strategico della ZES unica

Art. 12. Portale web della ZES unica

Art. 13. Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES

Art. 14. Procedimento unico

Art. 15. Autorizzazione unica

Art. 16. Credito d'imposta ZES unica

Art. 17. Disposizioni in materia di investimenti

Art. 18. Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR

Art. 19. Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

- *Legge di bilancio 2024 ha stanziato 1,8 miliardi per gli investimenti dal **1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024** (pianificazione triennale) rispetto alla dotazione di 4,5 miliardi per investimenti dal 2024 al 2026*
- *DPCM del Dipartimento per la Coesione pubblicato il 29 gennaio 2024 prevede il passaggio alla nuova Struttura di Missione dal 1 marzo 2024*

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

- Piano Strategico della ZES Unica – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione.

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

- *Credito d'imposta ZES unica*

Il credito di imposta è determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [...] sono (saranno) definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

Autorizzazione Unica art. 15

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Credito d'imposta ZES unica art. 16

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che effettuano gli investimenti agevolabili ad esclusione di:

- imprese che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);
- n.b. non sono escluse le imprese operanti nel settore del magazzinaggio e supporto ai trasporti
- le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014.

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

Ambito territoriale

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dal regolamento 651/2014), relativi a:

- L'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di **immobili strumentali agli investimenti**. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

Per investimenti, facenti parte di un **progetto di investimento** iniziale si intende:

- La creazione di un nuovo stabilimento;
- L'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- La diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento
- Un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.
- L'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati:

- dall'1.1.2024 al 15.11.2024;
- nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000,00 euro.

REGIONI	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia	60%	50%	40%
Basilicata, Sardegna, Molise	50%	40%	30%
Abruzzo <small>Solo nei Comuni di riferimento inclusi nelle zone c della Carta degli Aiuti 2022-2027</small>	35%	25%	15%
INVESTIMENTO MASSIMO	100 MILIONI DI EURO		

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- senza applicazione del limite annuale alle compensazioni pari a 250.000 euro.

Rideterminazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è rideterminato:

- se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Zona Economica Speciale Sud – ZES Unica

Imponibilità del credito

in assenza di diversa indicazione normativa, è da considerarsi imponibile sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP

Requisito della novità per i beni immobili? Regolamento 651/2014 non lo prevede.

Imprese agricole

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Info:

sebastiano.massimino@centocinquanta.it

095-2962832